

ACCORDO AZIENDALE DEL 18 LUGLIO 1955
PER LA COMUNICAZIONE E LE MODIFICHE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE

Tra la Direzione generale della Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino si conviene quanto segue:

Art. 1 - Comunicazione dei tempi assestati

I tempi assestati sono comunicati agli operai interessati con uno dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo di bolle di lavorazione;
- b) a mezzo di tabelle affisse in reparto;
- c) a mezzo di cartellini depositati presso il capo squadra. In questo caso il capo squadra comunicherà ad ogni operaio i tempi relativi alle operazioni che vengono da lui svolte e gli darà in visione il relativo cartellino, sul quale un apposito spazio sarà riservato per la data e la firma dell'operaio per semplice presa visione. I cartellini saranno conservati dal capo squadra, al quale l'operaio potrà rivolgersi, anche in seguito, con semplice richiesta verbale, per prendere visione del tempo relativo al lavoro eseguito.

Verranno inoltre fornite all'operaio le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Art. 2 - Modifiche ai tempi assestati

Quando siano intervenute variazioni alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dall'articolo precedente: verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di 15 giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità. Durante tale periodo la liquidazione del premio verrà fatta sulla base dell'indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l'applicazione, per i soli operai interessati dalla modifica, delle integrazioni previste dall'art. 3 dell'accordo aziendale 28/2/55.

Le bolle supplementari provvisorie («eventuali») verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione.

Art. 3 - Reclami

Eventuali deficienze od eccedenze relative a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dagli operai o dai tecnici del Servizio Mano d'Opera e ricontrollate, come previsto dall'art. 3 dell'accordo aziendale 30/4/1946: l'applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente art. 1.

Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:

- a) l'operaio rivolge richiesta verbale di chiarimenti al proprio capo squadra, il quale dovrà evadere la richiesta stessa con immediatezza;
- b) qualora l'operaio non si ritenga soddisfatto, potrà avanzare motivato reclamo scritto, su apposito modulo, al proprio capo squadra, il quale lo esaminerà e lo inoltrerà al Servizio Mano d'Opera; il Servizio Mano d'Opera controllerà il tempo di norma entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire all'operaio, tramite il capo squadra, la variazione o la conferma documentata del tempo;

- c) qualora l'operaio non ritenga la risposta soddisfacente potrà inoltrare il reclamo stesso alla Commissione Interna, che sottoporrà la contestazione alla Direzione, ed eventualmente richiederà un sopralluogo di membri di C.I. insieme ad un tecnico del Servizio Mano d'Opera; l'esame della controversia dovrà essere esaurito normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione alla Direzione;
- d) qualora l'esame del reclamo dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l'applicazione del nuovo tempo - ai fini della liquidazione del premio di produzione - avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto al proprio capo squadra.

Art. 4 -

Eventuali inconvenienti per l'applicazione del presente accordo saranno esaminati tra le Direzioni e le C.I. interessate, e, in caso di dissenso, verranno esaminate in sede di Direzione generale.

Norma transitoria

L'attuazione pratica delle nuove forme di comunicazione previste dal presente accordo verrà estesa progressivamente ai tempi assestati già in vigore, in relazione alle possibilità di approvvigionamento, distribuzione e compilazione dei relativi modulari, e verrà completata di massima entro il terzo mese successivo a quello della firma dell'accordo, ferma restando l'applicazione immediata per i casi di nuovi tempi introdotti per modifiche o per fine assestamento.

Torino, 18 luglio 1955

per la Direzione

per le Commissioni Interne